



**Comune
di Massagno**

Municipio

5.1

REGOLAMENTO DELL'AIUTO SOCIALE COMUNALE

Versione 2025

Art. 1 Scopo

¹Il Comune di Massagno intende aiutare in modo puntuale le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno.

² Allo scopo ogni anno, nel preventivo del Comune, sarà inserito l'importo destinato all'aiuto sociale.

Art. 2 Campo di applicazione

¹Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:

- a) arredamento essenziale;
- b) beni di prima necessità;
- c) prestazioni di cura, comprese le cure dentarie;
- d) attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico fino all'anno di compimento dei 18 anni;
- e) partecipazione di bambini e adolescenti, fino all'anno in cui compiono il 18esimo anno di età, a soggiorni, colonie e corsi estivi, società sportive e culturali;
- f) spese per servizi funerari e sepolture;
- g) eventi straordinari o altri bisogni.

²Le prestazioni comunali sono di regola escluse se l'oggetto o il fornitore del servizio si trova o ha sede o domicilio all'estero.

³Oltre alle prestazioni di cui al cpv. 1 il Comune attiva, nel limite del possibile, misure di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 3 Beneficiari

¹Beneficiarie sono le persone in difficoltà finanziarie che non possono ottenere l'aiuto assistenziale cantonale o altri aiuti, oppure quando gli stessi non sono sufficienti o riconosciuti.

²Le prestazioni comunali di cui all'articolo 2 possono essere erogate alle persone con cittadinanza svizzera, o in possesso del permesso C, B, se domiciliate a Massagno da almeno 3 anni consecutivi e con un'eventuale interruzione complessiva inferiore ai 6 mesi.

³Il beneficiario, e/o la famiglia, deve adoperarsi per migliorare la propria situazione economica

Art. 4 Esclusione

¹Le prestazioni comunali di cui all'articolo 2 lett. a), b), c), f), e g), non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e di altri tributi comunali negli ultimi 3 anni e che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, persone condannate a una pena privativa della libertà, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base a una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare autorizzati dalla Confederazione;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite normative cantonali o federali;
- f) persone che, pur avendone diritto, non si attivano o rinunciano senza validi motivi a prestazioni cantonali o federali;
- g) persone che fanno richiesta per un importo inferiore al 30% rispetto a titoli/capitali attivi al momento della richiesta;
- h) persone che hanno elargito o dissipato il proprio capitale negli ultimi 10 anni.

²Il Municipio può inoltre negare l'aiuto quando la richiesta è in contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi famigliari.

³Per l'erogazione delle prestazioni comunali di cui all'articolo 2 lett. d) ed e) non si applicano i motivi di esclusione di cui al cpv. 1.

Art. 5 Unità di riferimento

L'unità di riferimento è determinata sulla base degli articoli 4-4f della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000 e della deroga a questi ultimi stabilita dall'articolo 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971.

Art. 6 Importi massimi

¹Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento per le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. a), b), c) e g) sono di CHF 3'000 per unità di riferimento di una persona e di CHF 4'000 per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.

²Nel complesso dei contributi non vengono conteggiate le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. d), e) ed f).

Art. 7 Casi di rigore

In caso di disagio particolarmente grave e su indicazione dei Servizi sociali comunali possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse in base agli articoli che precedono

Art. 8 Spese per le prestazioni di cura e spese dentarie

¹La richiesta del contributo per spese dentarie deve essere preventivamente valutata dai Servizi sociali comunali previa consegna di un rapporto medico e del preventivo.

²In ogni caso le spese per la salute e dentarie possono essere riconosciute nei limiti dell'articolo 6) e se la spesa non è già coperta da altri enti pubblici o privati.

³Per il resto, valgono le disposizioni in vigore emanate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, nonché l'articolo 20 cpv. 1 lett. b) della Legge sull'assistenza sociale.

Art. 9 Spese in ambito scolastico ed extrascolastico

¹Il contributo può essere richiesto per i costi ai quali l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani minorenni. I possibili beneficiari devono rispondere alle condizioni stabilite dall'articolo 3.

²Vengono considerati costi, al fine dell'ottenimento di un contributo comunale, le gite scolastiche, la settimana di scuola fuori sede, la spesa per la mensa scolastica e il doposcuola. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico.

³Per ogni richiedente può essere riconosciuto un importo fino a un massimo di CHF 500 per anno scolastico.

⁴In casi particolari possono essere riconosciuti dei contributi per l'iscrizione a scuole che potrebbero giovare alla formazione di un giovane entro il limite dei CHF 1'000.

Art. 10 Partecipazione di bambini e adolescenti a soggiorni, colonie e corsi, società sportive e culturali

¹Per la partecipazione di bambini e adolescenti, fino all'anno del compimento dei 18 anni, ad attività organizzate da Associazioni ed Enti con sede a Massagno o Enti pubblici cantonali, il Comune può riconoscere un contributo finanziario annuale fino a un massimo di CHF 1'000 per figlio. I possibili beneficiari devono rispondere alle condizioni stabilite dall'articolo 3.

²Il contributo può essere dimezzato del 50% qualora le attività siano organizzate da Associazioni ed Enti privati con sede fuori Comune nonostante vi sia un'offerta simile sul territorio di Massagno.

Art. 11 Spese per i servizi funebri e sepolture

¹Per le spese per i servizi funebri e di sepoltura valgono le disposizioni in vigore emanate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nonché l'articolo 20 cpv. 1 lett. g) della Legge sull'assistenza sociale posto che il contributo comunale viene erogato fino al massimo riconosciuto a livello cantonale.

²Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, gli eredi, il curatore, la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente o il rappresentante legale. Pari diritto è riconosciuto anche alla ditta di pompe funebri o altra persona vicina al defunto e che si occupa di organizzare le esequie. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura verrà avviata d'ufficio.

³La richiesta deve essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso.

Art. 12 Spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali

¹Il Comune può riconoscere contributi per far fronte a bisogni urgenti o eventi straordinari che incidono in modo rilevante sulla situazione economica dell'unità di riferimento e che non risultano altrimenti coperti da altri enti pubblici o privati.

²Rientrano tra questi, in particolare, situazioni che richiedono interventi puntuali per garantire condizioni abitative, sanitarie o sociali essenziali, laddove non vi siano soluzioni alternative percorribili.

³I contributi sono concessi entro i limiti previsti dall'articolo 6) previa valutazione da parte dei Servizi sociali comunali.

Art. 13 Assistenza tra parenti

¹Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'articolo 328 CC.

²Sarà inoltre presa in considerazione la situazione finanziaria dei parenti in linea ascendente e discendente.

Art. 14 Domanda

¹Le domande devono essere motivate e presentate per iscritto al Municipio per il tramite dei Servizi sociali comunali.

²I Servizi sociali comunali assumono le informazioni necessarie circa la situazione finanziaria del richiedente, i motivi della richiesta e le modalità d'utilizzo dell'aiuto.

³Allo scopo dev'essere compilato un apposito formulario con la cui sottoscrizione il richiedente svincola dal segreto medico, professionale e d'ufficio coloro che saranno chiamati a fornire informazioni.

⁴Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale. Terze persone possono segnalare situazioni di particolare indigenza al Municipio che, tramite i Servizi competenti, prende contatto con l'avente diritto.

Art. 15 Obbligo di informazione

¹Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione è tenuto a fornire ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento.

²A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

³Il beneficiario è tenuto a segnalare immediatamente ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modifica, la riduzione, il rimborso o la soppressione delle prestazioni.

Art. 16 Restituzione

¹Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite.

²Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno dal momento in cui il Municipio o il Servizio delegato è venuto a conoscenza dell'indebito ma in ogni caso dopo 10 anni dal versamento della prestazione.

³La restituzione può essere condonata in tutto o in parte se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

⁴Nel caso in cui il beneficiario o l'unità di riferimento venisse a miglior fortuna, il Comune può richiederne la restituzione totale o parziale entro 1 anno dal momento in cui il Municipio o il Servizio delegato è venuto a conoscenza del miglioramento della situazione economica ma in ogni caso entro 10 anni dal versamento della prestazione.

⁵I coniugati e i conviventi facenti parte della stessa unità di riferimento ai sensi della LAPS sono solidamente tenuti alla restituzione.

Art. 17 Decisione

¹Le richieste per prestazioni di cui all'articolo 2 sono decise dai Servizi sociali comunali fino a un importo di CHF 1'000.

²Per importi superiori la decisione è di competenza del Municipio.

Art. 18 Cessione delle prestazioni

Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

Art. 19 Applicazione

¹Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento ed emana le eventuali disposizioni esecutive.

²Nel caso di delega decisionale a un Servizio dell'amministrazione contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2012.

Art. 20 Abrogazione

¹Il presente Regolamento abroga il Regolamento aiuto sociale del 1. gennaio 1999 e adeguamento del 2010 e ogni disposizione incompatibile o contraria.

²Sono riservate le disposizioni di Leggi federali e cantonali.

Art. 21 Entrata in vigore

Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente Regolamento dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Per il Municipio

La Sindaca:

Il Segretario:

Simona Rusconi

Christian Barelli

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del xxx
Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del xxxx